AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK (DOLCI E SALATI) MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA SEDE DI CASA FENZI

CAPITOLATO SPECIALE

CIG: 83467124A3

CODICE PROCEDURA: CDRFFAD###0004

Sommario

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 1 Oggetto del contratto. 4
Articolo 2 Durata della concessione. 4
Articolo 3 Valore della concessione. Canone base mensile complessivo. 4
Articolo 4 Obblighi derivanti dal protocollo di legalità e dal programma triennale per la trasparenza e piano triennale prevenzione della corruzione. 6
PARTE II – DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE 7
Articolo 5 Ubicazione - Locali a disposizione 7
Articolo 6 Prodotti in vendita e caratteristiche merceologiche delle materie prime. 7
Articolo 7 Prezzi delle consumazioni dei distributori 8
Articolo 8 Periodo di prova 8
Articolo 9 Oneri a carico di CASA FENZI e tempi di intervento 9
Articolo 10 Requisiti di conformità 9
Articolo 11 Oneri a carico del Concessionario 10
Articolo 12 Disposizioni in materia di HACCP 11
Articolo 13 Disposizioni in materia di pulizia e igiene degli ambienti 11
Articolo 14 Norme in materia di sicurezza 12
Articolo 15 Obblighi della concessionaria 13
Articolo 16 Direttore dell'Esecuzione del Contratto di CASA FENZI (D.E.C.) 14
Articolo 17 Responsabile del servizio 15
PARTE III - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 16
Articolo 18 Garanzia definitiva. 16
Articolo 19 Responsabilità del Concessionario. Polizza assicurativa 16
Articolo 20 Rapporti nei confronti di terzi 17
Articolo 21 Canone di concessione 17
Articolo 22 Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti - Subappalto 18
Articolo 23 Contestazioni - controversie – penali 18
Articolo 24 Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa 20
Articolo 25 Recesso 21
Articolo 26 Disposizione per il caso di scioglimento del contratto 21
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI 22
Articolo 27 Foro competente 22

Articolo 28 Trattamento dei dati personali 22
Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali 22
Articolo 30 Norma di chiusura 22
All. A) Planimetrie 22
All. B) Listino prezzi 22

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

Il presente Capitolato disciplina la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici, presso la sede in viale Spellanzon, 62 in Conegliano di seguito "CASA FENZI" o "Amministrazione" o "Ente" o "Concedente"

L'esecuzione del servizio sarà regolata da quanto specificato nel presente Capitolato nonché dall'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario della concessione, nel seguito denominato "Aggiudicatario" o "Concessionario" o "Ditta".

L'utilizzo del servizio da parte dell'utenza è assolutamente facoltativo, pertanto il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per la eventuale mancata partecipazione degli utenti.

E' vietata la concessione a terzi, da parte della Concessionaria, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi concessi in uso o di parte di essi.

E' richiesto che la Concessionaria, nell'esecuzione del presente contratto, impronti costantemente la propria attività a criteri di eco-sostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi).

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e forniture.

Articolo 2 Durata della concessione.

La concessione avrà durata di anni 2 (due), con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio.

Alla scadenza contrattuale la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per altri 2 (due) anni, con l'operatore economico aggiudicatario, in conformità al progetto di base. L'aggiudicazione del presente appalto ha dunque valore per la durata contrattuale di due anni, più l'eventuale periodo di rinnovo biennale.

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l'Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque per almeno 180 giorni dalla data della scadenza.

Articolo 3 Valore della concessione. Canone base mensile complessivo.

In una giornata tipo, nella sede sono presenti mediamente:

- ✓ n. 200 ospiti
- ✓ n. 100 visitatori degli ospiti e volontari
- ✓ n. 150 lavoratori (dipendenti e ditte appaltatrici)

I dati sono meramente indicativi.

Periodicamente vengono svolte attività di formazione e di intrattenimento, con aumento della presenza media.

Si precisa che presso la sede sono presenti distributori automatici di bevande, come di seguito elencato:

SEDE	Distributori bevande calde a pagamento	Distributori bevande fredde e alimenti a pagamento	Distributore di gelati	Erogatori acqua gratuita collegati alla rete	Erogatori acqua gratuita in boccioni
Viale Spellanzon	3	2	1	2	6

Le macchine distributrici per l'erogazione di bevande calde e per l'erogazione di bevande fredde dovranno essere installate nei locali al piano terra e un distributore per bevande calde al piano primo denominato "Sala Marinelli".

CASA FENZI si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta concessionaria.

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze di CASA FENZI al momento della stesura del presente capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della concessione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

La Concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite da Casa Fenzi.

Al termine del contratto la Concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per l'Ente le proprie apparecchiature e provvedere agli eventuali ripristini dei siti dove erano collocate entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con CASA FENZI.

CASA FENZI si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

I distributori dovranno:

- ✓ avere una data di fabbricazione non anteriore al 01.01.2011;
- ✓ essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta o in alternativa erogare il resto o possedere entrambe le soluzioni, nonché essere dotati di lettore per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede …);
- ✓ essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in moda da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- ✓ avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- ✓ essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;

- ✓ riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- ✓ avere una capace autonomia di bicchierini e palette.

La Concessionaria dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti inidonei allo scopo.

La distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un max di € 2,50, è a totale carico della Concessionaria, la quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni.

Ciascuno strumento elettronico potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati all'interno degli spazi di CASA FENZI, in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio nelle varie strutture.

Alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente alla cauzione: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla Concessionaria stessa, entro il termine di 15 gg. lavorativi dalla scadenza del contratto.

Il valore complessivo della concessione, per tutta la durata contrattuale, compreso eventuali rinnovi e proroghe, è stimato in € 223.386,48.

Il valore della concessione è stato stimato (art.167 del Codice), sulla base della potenziale utenza e dei relativi proventi dalla gestione. I valori hanno carattere puramente indicativo, non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio. I costi per la sicurezza contro i rischi di natura interferenziale sono stimati in € 100,00 in ragione d'anno. Il costo presunto della manodopera su base annua è stimato in € 5.000,00.

Il canone base annuale complessivo per la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici, soggetto a rialzo d'asta, è € 6.000,00.

Articolo 4 Obblighi derivanti dal protocollo di legalità e dal programma triennale per la trasparenza e piano triennale prevenzione della corruzione

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Amministrazione che dichiara di conoscere in ogni sua parte, pubblicato sul sito www.casafenzi.it.

PARTE II – DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 5 Ubicazione - Locali a disposizione

Gli spazi per l'installazione dei distributori automatici sono ubicati nella sede della Casa di Riposo F. Fenzi di Conegliano sita in Viale Spellanzon, 62.

Per le attività di cui al presente capitolato viene messa a disposizione l'area nello stato di fatto e di progetto esistente come da allegate planimetrie (allegato A) e stato degli impianti.

L'organizzazione degli spazi è di competenza della Ditta, in funzione del conseguimento di una corretta gestione delle attività secondo le vigenti normative a riguardo e del rispetto dell'organizzazione dei servizi dell'CASA FENZI

Alla scadenza, il Concessionario dovrà rendere liberi i locali asportando le scorte e quant'altro di sua proprietà. I locali dovranno essere lasciati liberi in buono stato di conservazione. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale.

È vietata la concessione a terzi, da parte del Concessionario, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi concessi in uso o di parte di essi.

L'utilizzo degli spazi a disposizione per altri eventuali scopi diversi da quanto espressamente previsto dal presente capitolato, dovrà essere autorizzato/disposto dal Direttore Coordinatore di CASA FENZI, sentito il D.E.C..

Articolo 6 Prodotti in vendita e caratteristiche merceologiche delle materie prime.

Il Concessionario garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi alle normative vigenti e siano immuni da vizi che li rendano inidonei al consumo.

Gli articoli e le bevande poste in vendita dovranno essere di primarie marche nazionali e/o estere.

È vietata la vendita, sia sfusa che in contenitori sigillati, di alcoolici e superalcoolici.

È altresì vietata la vendita e la distribuzione di prodotti all'interno dei nuclei.

La responsabilità relativa alla messa in vendita di prodotti somministrabili (alterazioni, sofisticazioni, freschezza del prodotto, scadenza) ricadrà esclusivamente sul Concessionario. Il Concessionario sarà tenuto a modificare la qualità dei prodotti messi in vendita qualora sulla base dei controlli effettuati dal D.E.C., la qualità degli stessi non fosse ritenuta soddisfacente.

Le caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia. In particolare è vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM). Qualsiasi variazione riguardante le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari deve essere preventivamente comunicata al D.E.C. e approvata dal Direttore di CASA FENZI.

Per i distributori automatici i prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché a quanto previsto nel successivo art.7.

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (REG. CE 1829/2003, 1830/2003, D. Lgs. 224/2003 e Legge Regione Veneto n. 6 del 2002) la ditta affidataria dovrà

testare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni: Decreto Legislativo 220/1995, Reg. Ce 834/2007, Reg. CE 889/2008 e s.m.i., D.M. 27.11.2009.

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

A. BEVANDE CALDE:
   - ✓ CAFFE': dovrà essere macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione
   - ✓ LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione
   - ✓ CAPPUCCINO: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione
   - ✓ THE: almeno 14 gr. di the in polvere per cad. erogazione
   - ✓ CIOCCOLATO: almeno 21 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione

B. BEVANDE FREDDE IN BOTTIGLIA:
   - ✓ Acqua minerale naturale e gassata – in bottiglia di PET da 50 cl., aranciata, limonata ecc.

C. BEVANDE FREDDE IN LATTINA (bibite, the):
   - ✓ Contenuto minimo bevanda fredda di 1^ qualità in lattina: 33 cl.

D. SNACK VARI DOLCI E SALATI (panini e tramezzini confezionati, crackers, merendine ecc.):

La Concessionaria dovrà concordare con la Concedente i prodotti che periodicamente intende mettere in distribuzione.

Articolo 7 Prezzi delle consumazioni dei distributori

I prezzi delle consumazioni dovranno rispettare il limite massimo indicato nell'allegato listino prezzi.

I prezzi per eventuali voci aggiuntive dovranno essere in linea con i prezzi di mercato e dovranno essere concordati ed autorizzati dal Direttore di CASA FENZI

I prezzi al pubblico resteranno fissi ed immutabili per i primi 12 mesi dall'inizio effettivo del servizio.

Per il secondo anno e gli anni successivi sino al termine del contratto, i singoli prezzi potranno essere aggiornati previa richiesta scritta del Concessionario, in base alla rilevazione di cui all'art. 175, co. 6, del D. Lgs. 50/2016 ed avranno efficacia dalla data di comunicazione del provvedimento che disporrà la revisione.

Articolo 8 Periodo di prova

I primi sei mesi dall'avvio del servizio si intendono effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza e/o insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla Ditta aggiudicataria, l'Ente potrà recedere dal contratto mediante comunicazione PEC almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova. Costituisce motivo di recesso l'irrogazione di 1 (una) penale, nelle modalità descritte dall'art. 23 c. 1 del presente Capitolato, durante il periodo di prova.

Decorsi sei mesi di prova, il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo.

Articolo 9 Oneri a carico di CASA FENZI e tempi di intervento

Sono a carico dell'Amministrazione i costi relativi ad acqua, energia elettrica, riscaldamento e climatizzazione.

Eventuali carenze e/o disservizi non dipendenti dal Concessionario che dovessero verificarsi, quali alimentazioni energetiche, idrauliche, termiche ecc., dovranno essere tempestivamente segnalati a CASA FENZI, in modo tale che la stessa possa provvedere alla loro risoluzione.

La Concessionaria deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dalla Concessionaria nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 33 del DPR 327/1980.

In caso di guasto, la Concessionaria deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica "on site" (intervento) entro 6 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte di incaricati di CASA FENZI o minore tempo indicato in sede di offerta.

Il ripristino dei distributori automatici deve avvenire entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte di incaricati di CASA FENZI o minore tempo indicato in sede di offerta.

In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, la Concessionaria deve provvedere al rifornimento entro 6 ore dal ricevimento di fax o e-mail da parte di incaricati di CASA FENZI o minore tempo indicato in sede di offerta.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Concessionaria deve apporre apposita etichetta adesiva su ogni distributore automatico contenente i recapiti telefonici degli incaricati per la riparazione.

In caso di rotture gravi dovrà essere garantita la sostituzione del distributore automatico danneggiato entro 48 ore dalla segnalazione di cui sopra o minore tempo indicato in sede di offerta.

Articolo 10 Requisiti di conformità

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature dovranno:

- ✓ essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del DPR 459/1996, del D. Lgs 17/2010 (direttive macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- ✓ rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita
- ✓ rispettare le norme riguardanti materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, ai sensi del Reg. CE 1935/2004 e del D.M. 21.03.1973, e lo stesso dicasi per le attrezzature usate per l'erogazione delle bevande calde (bicchieri, palette);
- ✓ essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;

- ✓ essere munite del marchio CE;
- ✓ essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE, es.: IMQ;
- ✓ essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
- ✓ I distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno tecnologicamente obsoleti dovranno essere tempestivamente sostituiti da distributori tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.

La Concessionaria avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con i Coordinatori delle sedi.

L'arredo dovrà rispondere ai requisiti di ignifugicità previsti dalla normativa vigente per le strutture classificate a elevato rischio di incendio.

Articolo 11 Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario è tenuto al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato e relativi allegati, dall'offerta e dal relativo contratto.

In particolare, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario:

- ✓ provvede a tutti gli oneri per la presentazione e il rilascio delle autorizzazioni necessarie (VVFF, Comune, Settore Igiene, ecc.);
- ✓ provvede ad acquisire e mantenere le necessarie autorizzazioni sanitarie e non (comprese eventuali licenze commerciali) per lo svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato. Tutte le licenze ed autorizzazioni dovranno essere intestate al Legale rappresentante della ditta stessa;
- ✓ assume tutte le imposte relative alla concessione di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivanti nei confronti di CASA FENZI;
- ✓ osserva le leggi e i regolamenti di natura amministrativa, fiscale, sanitaria, tecnica, e di polizia che disciplinano la suddetta attività, assumendone anche la responsabilità;
- ✓ impronta costantemente la propria attività a criteri di eco-sostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi, ...);
- ✓ corrisponde a CASA FENZI il canone di concessione;
- ✓ provvede alla manutenzione ordinaria dei locali dati in concessione e degli impianti fissi;
- ✓ provvede alla sostituzione delle attrezzature, qualora presentassero un'usura superiore alla norma, o una non adeguata funzionalità;
- ✓ segnala al D.E.C., in via preventiva, eventuali sostituzioni di attrezzature e la nuova attrezzatura da utilizzare, per la verifica dei differenti assorbimenti energetici. Il Direttore Coordinatore, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvederà, se del caso, a autorizzare la sostituzione;
- ✓ provvede alle spese per la sicurezza delle apparecchiature installate;
- ✓ provvede alla pulizia dei locali comprese le relative attrezzature e i materiali;
- ✓ rimborsa i costi sostenuti dall'Amministrazione per il pagamento di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Amministrazione per inadempienze o comunque per responsabilità del Concessionario. In tal caso il Concessionario provvede all'immediato e totale rimborso a favore dell'Amministrazione; in difetto, salva ogni azione a tutela dei propri interessi, l'Amministrazione si rifarà sulla garanzia definitiva costituita dal Concessionario, richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista;
- ✓ provvede all'effettuazione dei controlli microbiologici sui locali e attrezzature, sugli alimenti e sul personale dipendente e agli oneri derivanti;

- ✓ nomina il Responsabile della Sicurezza il cui nominativo dovrà essere comunicato al D.E.C. di CASA FENZI;
- ✓ fornisce tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) contro gli infortuni previsti dalle leggi vigenti;
- ✓ farà effettuare ai propri dipendenti tutti i necessari accertamenti clinici (non esclusi dal C.C.N.L.) in caso di necessità, in particolare per patologie infettive che dovranno essere immediatamente certificate e segnalate a CASA FENZI;
- ✓ lascia liberi e sgombri gli spazi concessi, allo scadere del rapporto di concessione. In difetto CASA FENZI potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma 2, del codice civile.

Il Concessionario, oltre a quanto già specificato, è tenuta a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti; CASA FENZI resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

La violazione anche di uno soltanto dei suddetti obblighi e di altri oneri previsti dal presente capitolato comporterà l'immediata applicazione delle penali previste al successivo art. 22 oltre al risarcimento del danno, fatta sempre salva la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento da parte della ditta concessionaria, con relativo incameramento della garanzia definitiva.

Articolo 12 Disposizioni in materia di HACCP

La Concessionaria dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004 che, unitamente alle relative procedure di autocontrollo dovrà essere consegnato all'Ente.

La Concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

La Concessionaria dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Articolo 13 Disposizioni in materia di pulizia e igiene degli ambienti

Il Concessionario dovrà eseguire tutte le operazioni di pulizia e sanificazione delle attrezzature oggetto della concessione.

Il Concessionario dovrà effettuare interventi radicali di disinfestazione ed interventi routinari a frequenze prestabilite. Gli interventi di disinfestazione dovranno essere programmati di anno in anno e trasmessi al D.E.C. per le opportune valutazioni e approvazioni di competenza.

Per le operazioni di disinfestazione dovranno porsi in essere tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia.

Il Concessionario utilizzerà prodotti per le pulizie autorizzati dal Ministero della Sanità, corredati da scheda tecnica da consegnarsi al D.E.C. per le opportune valutazioni e approvazioni di competenza.

Il materiale di pulizia dovrà essere sempre contenuto nelle confezioni originali fornite di etichetta identificativa e custodito in apposito locale separato.

Il Concessionario dovrà farsi carico dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal funzionamento dei distributori (fondi di caffè).

Il Concedente, tramite propri incaricati di fiducia, si riserva senza preavviso la facoltà di effettuare in qualsiasi momento oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza alla legislazione vigente in materia igienico-sanitaria nonché a quanto previsto nel presente capitolato, anche controlli in merito all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio.

Nel caso gli accertamenti svelassero una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate la Concessionaria è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal Concedente per le verifiche effettuate, senza pregiudizio di ogni altra sanzione conseguente al danno procurato dalla mancata corrispondenza con il presente capitolato, vedasi art. 23 (Penalità).

Gli organismi preposti al controllo sono:

- Gli organi di vigilanza e ispezione dell'ASL, per quanto di competenza;
- Gli organi di vigilanza e ispezione dei NAS.

La Concessionaria comunicherà, prima dell'inizio del servizio, il nome del personale autorizzato a presenziare alle verifiche ed a firmare per presa visione gli eventuali rapporti di non conformità, redatti contestualmente alla loro rilevazione. Tale personale dovrà essere in grado di recarsi sul luogo entro 1 (una) ora dall'inizio del controllo.

Tali controlli potranno riguardare:

- ✓ documenti previsti dal presente capitolato;
- ✓ qualità merceologica dei prodotti di consumo;
- ✓ date di scadenza dei prodotti;
- ✓ pulizia ed igiene delle attrezzature;
- ✓ controllo dei prodotti impiegati per la pulizia e l'igienizzazione;
- ✓ osservazione delle modalità operative;
- ✓ stato d'usura e conservazione delle attrezzature.

Potrà inoltre essere richiesto il prelievo di prodotti di consumo, da inviare per accertamenti analitici presso un laboratorio, scelto dal Concedente, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale procedura esonera il Concedente dal dover procedere in contraddittorio, con contro-campioni e revisioni d'analisi, in caso di rilevazione di irregolarità.

Il Concedente ha facoltà di nominare un'apposita commissione di vigilanza e controllo che avrà il compito di verificare il rispetto da parte della Concessionaria di quanto previsto nel presente capitolato e suoi allegati, segnalando eventuali inadempienze al Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 14 Norme in materia di sicurezza

Il Concessionario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste nel T.U. sulla sicurezza art. 26 del D. Lgs. 81/2008, articolo integrato e modificato dal D. Lgs. 106/2009.

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) verrà elaborato da Casa Fenzi contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi

all'appalto, previo sopralluogo obbligatorio presso la sede interessata, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.
All'atto della stipula del contratto la Concessionaria dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dai datori di lavoro e disponibile presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente.

Dovrà comunque essere convocata la Riunione di Coordinamento ai fini della sicurezza – ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. - da concordare con la ditta concessionaria, in cui verranno prese in considerazione le modalità operative di svolgimento dell'attività stessa.

Per quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Il Concessionario dovrà prendere contatto con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di CASA FENZI per le informazioni di legge di cui al D. Lgs. 81/2008.

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, previo sopralluogo obbligatorio presso la sede interessata, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

All'atto della stipula del contratto la Concessionaria dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dai datori di lavoro e disponibile presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente e dei Piani di Sicurezza dei vari edifici.

Articolo 15 Obblighi della concessionaria

La Concessionaria dovrà:

- ✓ Fornire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva il calendario delle installazioni programmate da effettuarsi entro 15 giorni dall'aggiudicazione. Tali installazioni dovranno essere concordate con Casa Fenzi e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;
- ✓ Fornire e installare i distributori automatici entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, secondo il progetto predisposto in sede di offerta economica;
- ✓ Fornire al termine dei 15 giorni stabiliti per l'installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato - in formato excel – delle apparecchiature distributrici installate distinte per codice della macchina, modello, potenza assorbita, tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo, nonché procedere all'aggiornamento dello stesso in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- ✓ Garantire almeno due interventi settimanali di rifornimento dei prodotti per ogni distributore automatico;
- ✓ Collocare n. 2 idonei recipienti porta rifiuti, da l. 50 o 100 (come verrà richiesto dal Concedente), dotati di coperchio a ritorno automatico – da sostituire qualora divenuti inidonei allo scopo – in prossimità di ogni distributore o gruppo di distributori installati, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- ✓ Allestire presso i punti dei distributori automatici apposite postazioni per l'igiene delle mani con soluzione alcolica

- ✓ Garantire il controllo dei prodotti utilizzati, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la corretta conservazione sia a magazzino che nei distributori automatici dei prodotti utilizzati, secondo le normative vigenti;
- ✓ Impiegare nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- ✓ Provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze di Casa Fenzi;
- ✓ Mantenere invariati i prezzi di tutti i prodotti erogati dai distributori, fatto salvo l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 7 del presente capitolato;
- ✓ Garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- ✓ Provvedere alla distribuzione degli strumenti elettronici di pagamento in conformità a quanto indicato nell'art. 3, nonché al loro ritiro al termine dell'appalto con restituzione della cauzione;
- ✓ Comunicare all'Autorità sanitaria e al comune competente per territorio, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione degli stessi;
- ✓ Impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne;
- ✓ Avvalersi di un congruo numero di dipendenti, adeguatamente formati, al fine di garantire un servizio efficiente ed efficace;
- ✓ Presentare, a fini statistici, ogni fine anno il totale degli incassi, suddivisi per macchina e per sede;
- ✓ Garantire un congruo numero di erogatori gratuiti d'acqua.

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo, la Concessionaria è pertanto tenuta al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato e relativi allegati, dall'offerta e dal relativo contratto.

La Concessionaria, oltre a quanto già specificato, è tenuta a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti; il Concedente resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

Articolo 16 Direttore dell'Esecuzione del Contratto di CASA FENZI (D.E.C.)

L'Amministrazione designa il Direttore dell'esecuzione del contratto (nel seguito D.E.C.), con il compito di coordinare, dirigere e controllare che l'appalto sia eseguito conformemente al presente capitolato e all'offerta della Ditta aggiudicataria.

Articolo 17 Responsabile del servizio

Il Concessionario affida la direzione complessiva del servizio a un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e nominare un suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento. I nominativi di entrambi e i relativi riferimenti telefoni per la reperibilità devono essere comunicati al D.E.C. di CASA FENZI, prima dell'inizio del servizio.

Funzione del responsabile è quella di controllare che i servizi vengano svolti secondo le modalità previste dal presente capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dell'attività ed essere presente ai controlli di conformità previsti. Il direttore del servizio è referente unico, deve mantenere un contatto continuo con gli Uffici preposti di CASA FENZI, per il controllo del buon andamento delle prestazioni. Il direttore o il suo facente funzioni devono essere facilmente reperibili durante la fascia oraria di funzionamento del servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dal Concessionario.

PARTE III - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 18 Garanzia definitiva.

Il Concessionario, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, dovrà costituire per i termini di durata del contratto una garanzia fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- ✓ rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- ✓ rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- ✓ impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, la garanzia definitiva verrà incamerata da CASA FENZI, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 19 Responsabilità del Concessionario. Polizza assicurativa

Il Concessionario sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare a CASA FENZI e a terzi nell'espletamento del servizio, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

Il Concessionario dovrà avvalersi di personale qualificato e dovrà essere in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

CASA FENZI è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

In particolare il Concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari). Il Concessionario, sarà, altresì, ritenuto responsabile della distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché

dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

Il Concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT nella quale dovrà essere esplicitamente indicato che CASA FENZI è da considerarsi "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere altresì la copertura dei rischi da somministrazione di cibi e bevande subiti dai fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dalla presente concessione.

L'assicurazione dovrà essere prestata, per l'intera durata del contratto, sino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- ✓ polizza RCT: massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00.= (euro duemilioni);
- ✓ polizza RCO: massimale non inferiore a € 1.500.000,00.= (euro unmilionecinquecentomila).

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine.

Il Concessionario trasmetterà all'Amministrazione la quietanza di pagamento del premio del sopra citato contratto assicurativo, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun anno di durata della concessione.

La Concessionaria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

Articolo 20 Rapporti nei confronti di terzi

Il Concessionario dovrà assumersi ogni onere derivante dall'esercizio della gestione dei distributori, soprattutto per quanto riguarda gli impegni di pagamento nei confronti di fornitori e di eventuali creditori, sollevando CASA FENZI da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo dovrà impegnarsi, nei rapporti d'affari con i fornitori, a dichiarare la propria posizione di gestore dell'attività economica connessa all'esercizio del servizio in concessione, con esclusione di ogni e qualsiasi intervento in proposito di CASA FENZI. In particolare si impegnerà a non dare garanzia su mobili e attrezzature di CASA FENZI delle quali avesse per qualsiasi causa la detenzione.

Inoltre, il Concessionario dovrà garantire ai propri dipendente regolarità contributiva e retributiva nel rispetto delle norme e dei contratti di lavoro esistenti, sollevando CASA FENZI da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali inadempienze.

Articolo 21 Canone di concessione

A fronte della concessione CASA FENZI ricava un canone di concessione, per l'attività commerciale sopraindicata, che verrà richiesto con cadenza trimestrale.

CASA FENZI entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento emetterà la relativa fattura.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese di emissione della fattura.

Il canone di concessione resterà fisso ed invariabile per il primo anno della concessione. Successivamente sarà soggetto a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, da effettuarsi con riferimento alle variazioni intervenute nell'anno precedente sulla base delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT. La variazione in aumento del canone verrà determinata per ciascun anno sulla base dell'indice ISTAT FOI degli ultimi 12 mesi riferito al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale.

Articolo 22 Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti - Subappalto

È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente CASA FENZI si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dal CASA FENZI.

Al subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 23 Contestazioni - controversie – penali

Qualora nel corso del rapporto contrattuale il servizio non fosse conforme a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, saranno applicate le seguenti penalità:

1) in caso di inadempimento/inosservanza parziale degli obblighi contrattuali inerenti la gestione dei distributori automatici, confermati da richiamo scritto, verrà applicata una penale minima di € 300,00.= per ogni infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. Si elencano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti fattispecie di inadempimenti:
   - ✓ non puntuale esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria prevista sulle attrezzature e delle operazioni di pulizia, disinfestazione e disinfezione;
   - ✓ mancata osservanza di tutte le cosiddette norme di corretta prassi igienica ed inerenti la sicurezza degli ambienti di lavoro per la tutela degli utenti;
   - ✓ non rispetto degli orari e di tutte le altre prescrizioni richieste, salvo successivi accordi diversi intercorsi con CASA FENZI;
   - ✓ mancata osservanza delle caratteristiche merceologiche dei prodotti posti in vendita;
   - ✓ mancata osservanza di quanto previsto all'art. 12 del presente capitolato in materia di pulizia/igiene e smaltimento rifiuti;
   - ✓ mancata osservanza alle richieste di sostituzione di prodotti non ritenuti di prima qualità o la cui distribuzione non è ritenuta opportuna;
2) in caso di inadempimento/inosservanza anche solo parziale degli obblighi contrattuali, **ripetuti e rilevati per 3 volte nell'arco dell'anno solare,** dal quarto evento verrà applicata una penale di € 600,00.= fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;

3) in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, dovuto a **dolo o colpa grave** del Gestore, CASA FENZI si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti; tale diritto potrà essere esercitato, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi:

   - ✓ in presenza di documentate procedure concorsuali nei confronti del gestore del servizio ovvero in presenza di atti di sequestro o pignoramenti nei confronti dello stesso;
   - ✓ in caso di cessione totale o parziale del contratto;
   - ✓ in caso di frode o colpa grave del Concessionario nell'esecuzione degli obblighi o condizioni contrattuali;
   - ✓ per mutamento di destinazione dei locali o modifica d'attività non concordata con CASA FENZI;
   - ✓ per gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità del servizio ed arrecare pregiudizio all'immagine di CASA FENZI; per tali effetti sono considerate gravi negligenze le eventuali carenze igienico-sanitarie accertate dagli organi competenti;
   - ✓ per recidiva morosità nel pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo a CASA FENZI;
   - ✓ per mancato rispetto del listino prezzi;
   - ✓ per inattività totale dell'esercizio, imputabile al Gestore;
   - ✓ in caso di addebito di penali di cui ai punti 1 e 2 in numero superiore a cinque nell'arco di un anno;

4) in caso di mancata corresponsione di tre canoni di concessione; in tal caso CASA FENZI provvederà all'immediata escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito, unitamente alla risoluzione del contratto ipso iure.

Nel caso di risoluzione di cui ai punti 3) e 4) il gestore del servizio sarà automaticamente escluso dalla possibilità di contrarre ulteriori obbligazioni con CASA FENZI.

CASA FENZI, qualora i disservizi dovessero perdurare, avrà altresì la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta appaltatrice e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva e all'esecuzione del servizio affidandolo alla Ditta che sarà risultata 2°, in sede di gara; a carico del precedente appaltatore resterà l'onere del minor introito rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che CASA FENZI ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. La Concessionaria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Per inadempienze a seguito di controlli saranno applicate le seguenti penali:

- ✓ Mancato avvio del servizio entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva: penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- ✓ Esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 6 ore dalla segnalazione: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore e prodotto per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nel rifornimento;
- ✓ Mancato intervento in caso di guasto per oltre 6 ore dalla segnalazione: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nell'intervento;
- ✓ Mancata riparazione per oltre 24 ore dalla segnalazione: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nella riparazione;

- ✓ Mancata sostituzione in caso di rotture gravi per oltre 48 ore dalla segnalazione: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nella sostituzione;
- ✓ Mancata corrispondenza tra i prodotti offerti e concordati con la Concedente e quelli inseriti nei distributori: penale di € 20,00 (venti/00) per singolo distributore e prodotto per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di presenza;
- ✓ Quantità e/o grammature dei prodotti di consumo non corrispondenti a quanto richiesto all'art. 6 o offerto in sede di gara: penale di € 200,00 (duecento/00);
- ✓ Per mancato rispetto di quanto indicato all'art. 12 (HACCP): penale di € 500,00 (cinquecento/00);
- ✓ Rinvenimento corpi estranei: penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni rinvenimento;
- ✓ Mancata effettuazione delle prescritte attività di pulizia e igienizzazione dei distributori automatici: penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni inosservanza;
- ✓ Ritardo nell'asporto a fine contratto, delle apparecchiature e degli eventuali ripristini rispetto al termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con Casa Fenzi, penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- ✓ Ritardo nel ritiro degli strumenti elettronici di pagamento e conseguente restituzione della cauzione rispetto al termine di 15 gg. lavorativi: penale di € 100,00 (cento/00) = per ogni giorno di ritardo;

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o e-mail) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Concedente mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da costituire l'ammontare previsto, pari al 10% dell'importo dell'appalto o importo superiore determinato con le modalità di cui all'art. 17.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Concedente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Articolo 24 Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa

CASA FENZI in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante P.E.C., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

CASA FENZI, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto:

✓ nel caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

✓ nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

✓ nel caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;

- ✓ nel caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al gestore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- ✓ nel caso di danni gravi, per qualsiasi causa, o di gravi inadempienze e/o infrazioni a disposizioni di legge e/o regolamentari e/o ai patti convenzionali precisati in sede contrattuale, dovuti a colpa del gestore e/o del relativo personale collaboratore o dipendente, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere "ipso facto" il contratto, di incamerare il deposito cauzionale e di richiedere il risarcimento dei danni causati;
- ✓ in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento di CASA FENZI.

Qualsiasi violazione, anche parziale, delle norme sopracitate determinerà l'immediata risoluzione del rapporto senza che il gestore possa accampare pretesa alcuna, mentre CASA FENZI potrà richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

CASA FENZI potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9/bis della Legge 36/2010.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo a CASA FENZI il diritto di affidare a terzi la concessione, in danno all'Impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitati i minor introiti di CASA FENZI rispetto a quelli previsti dal contratto risolto con rivalsa per quanto possibile sul deposito cauzionale definitivo.

Le somme necessarie sono prelevate dalla garanzia definitiva mediante l'incameramento della medesima da parte dell'ente e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dal Concessionario nei confronti di CASA FENZI nell'ambito dell'esercizio, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Articolo 25 Recesso

Al Concessionario non è consentito recedere dal Contratto prima della scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore; diversamente sarà tenuto al pagamento di una penale pari alla garanzia definitiva.

Articolo 26 Disposizione per il caso di scioglimento del contratto

In caso di scioglimento per qualsiasi causa del rapporto, il Concessionario nulla potrà pretendere a titolo di avviamento commerciale per la conduzione del servizio in concessione e delle attività con questi connesse.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 Foro competente

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

Articolo 28 Trattamento dei dati personali

CASA FENZI in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà il Concessionario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato. Il Concessionario dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle disposizioni normative in materia (GDPR 676/2016) e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate di CASA FENZI in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. In particolare, il Concessionario si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio stesso, ed a designare il responsabile del trattamento dei dati personali.

Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, eccetto quelli che per legge fanno carico all'Amministrazione.

Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso, con ogni relativo onere a carico della Ditta aggiudicataria.

Articolo 30 Norma di chiusura

Il Concessionario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Il Concessionario si impegna obbligatoriamente altresì, a fornire per ciascun anno di durata del contratto, entro il termine del 30 giugno, l'importo del fatturato risultante dalla dichiarazione dei redditi o deposito del bilancio inerente l'esercizio precedente relativo all'attività svolta oggetto della concessione, anche con riferimento all'ultimo anno di contratto.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d'oneri, valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

All. A) Planimetrie

All. B) Listino prezzi